

Comune di Oppeano

Provincia di Verona

UFFICIO TECNICO – SETTORE LAVORI PUBBLICI / ECOLOGIA

C.F. 80030260238

P.IVA 01536590233

Ordinanza n. 36
prot. n. 3386

Oppeano, lì 03 marzo 2008

Oggetto: SUPERAMENTO DEI LIMITI ACUSTICI DI LEGGE IN ORDINE ALL'ATTIVITA' SVOLTA DALLA DITTA VERONA STEEL SPA, VIA SALIERI, 24, FRAZIONE VALLESE.
ULTERIORE PROROGA TERMINI PER L'ADEGUAMENTO IN ORDINE AL PUNTO 1 DEL DISPOSITIVO DELL'ORDINANZA N. 32/2008 (RELATIVAMENTE ALLA ZONA CONTROLLO QUALITA' E ALLA ZONA RIFILATURA).

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 119 del 30.11.2007, prot. n. 17877, di contestazione del superamento dei limiti previsti dalla L. 447/1995, dal DPCM 14.11.1997, dal DMA 11.12.1996 e dalla zonizzazione comunale, a seguito della quale la ditta Verona Steel Spa, via Salieri, 24, frazione Vallese, doveva provvedere alla presentazione:

1. entro 10 giorni, di idonea relazione descrittiva delle soluzioni tecniche e/o organizzative da mettere in atto per l'ottenimento dei seguenti obiettivi urgenti:
 - individuazione dei segnali acustici emessi e dei possibili interventi da attuare per la loro eliminazione o riduzione a breve in orario notturno;
 - identificazione delle attività di movimentazione esterna e delle azioni urgenti attuabili per la loro eliminazione o riduzione a breve in orario notturno;
 - individuazione delle sorgenti che emettono picchi di livello acustico ed i possibili interventi urgenti da attuare per il calo del livello e/o del numero dei picchi di rumore emessi in orario notturno;
2. entro 30 giorni, di idoneo piano di bonifica atto a riportare il rumore emesso ed immesso entro i limiti di legge (DPCM 01.03.1991 per le parti non abrogate, DPCM 14.11.1997 ed in generale Legge 447/1995) e della zonizzazione comunale;
3. entro 90 giorni alla realizzazione di tutti gli interventi necessari per ottenere il rispetto dei limiti del rumore emesso ed immesso, con presentazione di idonea relazione a firma di tecnico competente;

RICHIAMATA poi la propria ordinanza n. 5 del 21.01.2008, prot. n. 858, con la quale veniva rilevata la non ottemperanza al citato provvedimento e ingiunto di provvedere:

- entro 15 giorni dalla notifica, e dunque non oltre il 04.02.2008, alla presentazione di piano di bonifica;
- entro il 28.02.2008 (a conferma del termine stabilito con ordinanza n. 119/2007) alla realizzazione del piano di bonifica, eventualmente integrato da prescrizioni da parte di ARPAV-Comune, con presentazione di idonea relazione, a firma di tecnico competente, attestante il rispetto dei limiti del rumore emesso ed immesso;

RICHIAMATO infine il proprio provvedimento n. 32 del 28.02.2008, prot. n. 3223, con il quale, a completamento e rettifica dei citati atti, veniva formulato ordine alla ditta in parola per la predisposizione delle misure idonee a riportare l'attività nei limiti acustici di legge;

VISTA la nota presentata dalla stessa Società in data 03.03.2008, prot. ns. atti n. 3358, con la quale viene richiesto di poter anche nelle ore notturne effettuare il controllo qualità (zona S8) e la rifilatura (zona S9), avendo provveduto ad installare le tende a ranghe verticali sul portone S9 (rifilatura) e, in attesa del nuovo tamponamento metallico previsto per il 10.03 p.v., avendo ripristinato il portone S8 (qualità), oltre a ad aver sospeso durante il medesimo periodo notturno ogni attività di movimentazione degli sfridi di materiale nella zona S9 e aumentato gli stalli per il controllo di qualità nella zona S8;

RITENUTO di poter parzialmente aderire a tale istanza, come indicato in dispositivo;

VISTA la Legge quadro sull'inquinamento acustico 26/10/1995, n. 447;

VISTA la L.R. 10/05/1999, n. 21, la quale fissa specifiche norme in materia di inquinamento acustico a tutela dell'ambiente esterno e di quello abitativo;

VISTO:

- il D.P.C.M. 01.03.1991, di determinazione dei limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi ed esterni;
- il D.M. Ambiente 11/12/1996 "*Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo*";
- il D.P.C.M. 14/11/1997 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*";
- il D.M. Ambiente 16/03/1998 "*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico*";

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

ORDINA

con riferimento a quanto sopra riportato e in parziale accoglimento della citata richiesta di proroga:

- o rimane invariato il disposto dei punti 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 dell'ordinanza n° 32/2008;
- o rimangono invariate le disposizioni contenute al punto 1 dello stesso provvedimento per quanto riguarda:
 - a) la zona S6 (divieto di movimentazione notturna esterna dalle 22 alle 6 di bramme e lingotti e comunque l'utilizzo di carrelli e carro ponte);
 - b) la zona S7 (divieto dalle 22 alle 6 delle attività di accesso, carico/scarico automezzi e movimentazione collegata);
- o sempre per quanto riguarda le disposizioni di cui al punto 1 dell'ordinanza n. 32/2008:
 - a) circa la zona S9 (rifilatura), si concede, a seguito dell'intervento di riduzione acustica con tende a ranghe, di svolgere l'attività anche tra le 22 e le 24, mentre tra le 24 e le 6 del mattino l'attività non dovrà essere svolta;
 - b) circa la zona S8 (controllo qualità), a seguito del ripristino del vecchio portone, si concede di svolgere l'attività anche in orario notturno, purché lo stesso portone venga correttamente chiuso durante le fasi rumorose;
- relativamente alle medesime zone S8 e S9, si confermano i tempi concessi con l'ordinanza n. 32/2008, punti 2 e 3, per la presentazione dei progetti esecutivi dei portoni entro il 10.03.2008 e per la relativa installazione entro il 25.03.2008.

AVVERTE

che nel caso di mancata ottemperanza sarà provveduto all'assunzione di tutti i conseguenti provvedimenti;

DISPONE

che il presente provvedimento venga notificato alla ditta interessata ed inviato in copia per quanto di competenza:

- alla Procura della Repubblica di Verona;
- alla locale Stazione Carabinieri;
- al Servizio Polizia Municipale;
- all' A.R.P.A.V.- Dipartimento provinciale di Verona, via A. Dominutti, n. 8 – Verona;
- all' Az. ULSS 21, via C. Pianella, 1 – Legnago;
- alla Provincia di Verona – Settore Ecologia, via Delle Franceschine, n. 10 – Verona;
- alla Regione Veneto – Direzione Tutela Ambiente, Calle Priuli, Cannareggio, 99 – Venezia;
- alla Prefettura di Verona, via Santa Maria Antica, 1 – Verona;
- al Comitato Campagnola 894, c/o Studio avv. Maurizio Sartori, via Scrimiari, 10 – Verona;
- al Comune di Zevio, via Ponte Perez, n. 2 – Zevio (Vr);
- al Comune di San Giovanni Lupatoto, via Roma, n. 18 – S.G.L. (Vr);

AVVISA

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa notifica.

La presente ordinanza potrà essere revocata soltanto con l'emissione di un'ulteriore analogo provvedimento.

Il Sindaco
rag. Alessandro Montagnoli

GP/la